

REGOLAMENTO (CE) N. 2181/2004 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2004/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

- (3) Ai fini delle informazioni statistiche di cui la Banca centrale europea (BCE) necessita per adempiere ai propri compiti, i depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale.

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

- (4) Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario modificare il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), al fine di includere in maniera esplicita il requisito della segnalazione di depositi e crediti al valore nominale.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie⁽²⁾, prevede che le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) segnalino, tra le altre cose, le informazioni statistiche mensili relative al proprio bilancio di fine mese al fine di produrre il bilancio consolidato del settore IFM.

- (5) Tuttavia, vista l'attuale fase del processo d'armonizzazione in materia di statistiche realizzata in seguito all'attuazione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), sarebbe desiderabile continuare ad applicare ai crediti svalutati e ai crediti acquistati le regole di valutazione finora applicate. Pertanto, le banche centrali nazionali possono consentire che le regole di valutazione esistenti si applichino a tali crediti fino a che la BCE non le aggiorni, al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione delle segnalazioni.

- (2) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) stabilisce che le regole contabili da seguirsi in tale segnalazione sono quelle indicate nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari⁽³⁾, e in tutte le altre norme internazionali applicabili. Successivamente all'entrata in vigore del Regolamento BCE/2001/13 sia le legislazioni contabili nazionali sia gli standard internazionali hanno subito alcune modifiche in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La direttiva 86/635/CEE è stata modificata in modo tale che alcuni strumenti finanziari possano essere valutati sulla base del valore equo. Anche gli standard contabili internazionali possono prevedere che alcuni strumenti finanziari vengano valutati sulla base del valore equo.

- (6) Considerata la possibilità che alcune IFM valutino i titoli di debito emessi al valore equo, è necessario chiarire la portata della segnalazione degli aggiustamenti da «altra rivalutazione» rispetto alla rivalutazione del prezzo dei titoli.

- (7) Di conseguenza è necessario modificare anche il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi d'interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1746/2003 (BCE/2003/10) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

⁽⁴⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.